Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Giovedì, 25 agosto 1932 - Anno X — Numero 196

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **985**.
Nuova denominazione e approvazione dello statuto della Cassa di previdenza fra i soci della « Unione nazionale fra viaggiatori e rappresentanti di commercio » con sede in Torino.

N. 985. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Cassa di previdenza, già costituita fra i soci della « Unione nazionale fra viaggiatori e rappresentanti di commercio », con sede in Torino, e riconosciuta giuridicamente col R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1439, assume la nuova denominazione di « Cassa di previdenza U.N.V.E.R. » e n'è approvato il nuovo statuto organico, con effetto dal 1° giugno 1930-VIII.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n **986**.
Trasferimento della parrocchia di S. Marco dei Sabariani, in Benevento, nella chiesa di Santa Teresa nel medesimo comune.

N. 986. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, sono riconosciuti agli effetti civili i decreti dell'Ordinario diocesano di Benevento, in data 27 e 28 marzo 1924, con i quali la parrocchia di S. Marco dei Sabariani, in Benevento, è trasferita nella chiesa di Santa Teresa nel medesimo Comune ed assume il titolo di « San Marco dei Sabariani e Santa Teresa ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **987**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa del SS. Nome della Beata Maria Vergine in Boschetto di Brà.

N. 987. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cuneo in data 5 ottobre 1931, concernente l'erezione della Chiesa del SS. Nome della Beata Maria Vergine in Boschetto di Brà in parrocchia autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n **988**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane sotto il titolo di S. Caterina in Urbino.

N. 988. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane sotto il titolo di S. Caterina in Urbino, ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo degli immobili dei quali esso è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **989**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Vicaria Curata di S. Maria Immacolata in Socco di Fino Mornasco.

N. 989. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, alla erezione in parrocchia autonoma della Vicaria Curata di S. Maria Immacolata in Socco di Fino Mornasco.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **990**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio detta « dei Cappuccini », in Mores (Sassari).

N. 990. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Antonio detta « dei Cappuccini » in Mores (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **991**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine in S. Angelo in Pontano.

N. 991. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica del

Monastero delle Benedettine in S. Angelo in Pontano ed è autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo dei beni di cui esso è in possesso da epoca anteriore al Concordato, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 992.
Passaggio della Confraternita del SS. Sacramento, in Mentana, alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 992. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, la Confraternita del SS. Sacramento, in Mentana, passa alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 993.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa in Galatone dell'Istituto dei Terziari Cappuccini dell'Addolorata.

N. 993. R. decreto 23 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Galatone dell'Istituto dei Terziari Cappuccini dell'Addolorata.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 994.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Lorenzo in comune di Vò.

N. 994. R. decreto 30 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, al decreto 5 aprile 1928 del vescovo di Padova concernente la erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Lorenzo in comune di Vò.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 7 luglio 1932, n. 995.
Numero dei membri delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Lodi.

N. 995. R. decreto 7 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, è stabilito che le Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali della Diocesi di Lodi sono composte di cinque membri effettivi ciascuna:

1° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Abbadia Cerreto;
2° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Clemente P. M. in Bertonico;
3° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Casalpusterlengo;
4° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Castiglione d'Adda;
5° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Lodi;
6° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata in S. Biagio in Codogno;
7° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Lodivecchio;
8° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso in Maleo;
9° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate in S. Angelo Lodigiano;
10° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Colombano Vesc. in S. Colombano al Lambro;
11° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo, Filippo e Gualtero in S. Gualtero (Lodi);
12° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Lodi;
13° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria del Sole in Lodi;
14° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Rocco Conf. in San Martino Pizzolano (Somaglia);
15° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale SS. Annunziata e Salvatore in Lodi;
16° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Somaglia;
17° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Villanova Sillaro;
18° Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Lodi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 996.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della SS. Trinità in frazione Trinità del comune di Ventimiglia Camporosso.

N. 996. R. decreto 14 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vescovo di Ventimiglia in data 1° giugno 1930, relativo all'erezione in parrocchia autonoma della Chiesa della SS. Trinità in frazione Trinità del comune di Ventimiglia Camporosso.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 997.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia M. M. nella borgata Crivelle del comune di Buttigliera d'Asti.

N. 997. R. decreto 22 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 14 novembre 1931, concernente l'erezione della Chiesa dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia M.M., nella borgata Crivelle del comune di Buttigliera d'Asti, in parrocchia autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1932.

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato e gli altri Enti interessati per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini » in Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE
E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 7 della legge 6 giugno 1932, n. 580;

Vista la convenzione stipulata in Roma il 4 agosto 1932 tra lo Stato e gli altri Enti interessati per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini » in Bari;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Roma il 4 agosto 1932 tra lo Stato e gli altri Enti interessati per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per la costruzione dell'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini » in Bari.

Roma, addì 22 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

p. *Il Ministro per l'interno:*
ARPINATI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

N. 156 di repertorio.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONTRATTI

Convenzione per la costruzione dell'Ospedale Policlinico intitolato « Benito Mussolini » in Bari.

REGNANDO
S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentadue - Anno X della Era Fascista, il giorno quattro del mese di agosto in Roma, in una sala del Palazzo Venezia, alla presenza di S. E. il Cav. Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con l'intervento di S. E. l'on. Araldo Di Crollalanza, Ministro per i lavori pubblici, di S. E. Guido Jung, Ministro per le finanze e S. E. il prof. Francesco Ercole, Ministro per l'educazione nazionale, avanti di me dott. cav. uff. Giuseppe Picece, capo sezione amministrativo del Ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione del presente atto con lettera n. 5199, in data 31 luglio corrente anno di S. E. il Ministro per i lavori pubblici, con la assistenza dei seguenti testimoni, idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti:

1° S. E. Perez gr. uff. dott. Ernesto, prefetto per la provincia di Bari.

2° Sig. Stefanelli prof. Augusto, segretario federale per la provincia di Bari.

Sono comparsi:

1° Il gr. uff. rag. Cesare Oreglia, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici.

2° Il comm. dott. Enrico Trotta, ispettore generale del Ministero dell'interno.

3° Il dott. cav. Diego Spinelli, capo sezione nel Ministero delle finanze.

4° Il gr. uff. dott. Ugo Frascherelli, direttore generale nel Ministero dell'educazione nazionale, tutti in rappresentanza e nell'interêsse dello Stato, giusta deleghe rilasciate rispettivamente dalle LL. EE. il Ministro per i lavori pubblici in data 2 agosto 1932-X, per l'interno in data 1° agosto 1932-X, per le finanze in data 1° agosto 1932-X, e per l'educazione nazionale in data 2 agosto 1932-X.

5° Il comm. dott. Vincenzo Vella di Giovanni, nato a Gela, nella sua qualità di commissario straordinario pel comune di Bari, in rappresentanza del Comune stesso ed in esecuzione di deliberazione presa con i poteri della sua carica in data 18 luglio 1932-X, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 26 luglio 1932-X.

6° Il comm. avv. Antonio De Palma fu Angelo Michele, nato a Giovinazzo, nella sua qualità di preside della provincia di Bari, in rappresentanza della Provincia stessa ed in esecuzione di deliberazione presa con i poteri del Rettorato provinciale il 10 luglio 1932 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 luglio 1932.

7° Il comm. prof. Giuseppe Mariani fu Lorenzo, nato a Milano, nella sua qualità di Rettore Magnifico della Regia università « Benito Mussolini » di Bari, in rappresentanza della Regia università medesima, autorizzato come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della Regia università suddetta in data 30 luglio 1932.

8° L'on. prof. dott. Alessandro Guaccero fu Domenico, senatore del Regno, nato a Palo del Colle, Commissario prefettizio dell'Ospedale consorziale di Bari, in rappresentanza dell'Istituto medesimo ed in esecuzione di deliberazione presa con i poteri della sua carica in data 22 luglio 1932, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 26 luglio c. a.

Tutti domiciliati a Bari per le rispettive cariche.

Premesso che, per soddisfare le cresciute moderne esigenze dell'assistenza ospedaliera in provincia di Bari e quelle degli insegnamenti presso la facoltà di medicina nella Regia università « Benito Mussolini », il Comune, la Provincia e l'Ospedale consorziale di Bari hanno fatto compilare il progetto di un Ospedale « Policlinico » intitolato « Benito Mussolini », alla cui costruzione intendono provvedere in Consorzio, col contributo dello Stato;

Che con legge 6 giugno 1932, n. 580, il contributo governativo è stato stabilito nel terzo della spesa e in complesso non eccedente 17.000.000 di lire, oltre il concorso negli interessi nella misura del 2 % sui mutui che il Comune e la Provincia sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per la rimanente spesa si addiviene alla presente convenzione in forza della quale si stabilisce e si accetta quanto segue:

I.

Per la costruzione del Policlinico è costituito un Consorzio, denominato « Consorzio per il Policlinico Benito Mussolini » di Bari, che ha sede nel Palazzo Municipale.

Fanno parte del Consorzio:

1° Lo Stato;
2° La Regia università degli studi di Bari;
3° Il comune di Bari;
4° La provincia di Bari;
5° L'Ospedale consorziale di Bari.

II.

Lo Stato, in considerazione che gli Enti locali hanno sostenuto l'intera spesa di impianto della Regia università, dotandola altresì di tutti gli attuali edifici e che gli Enti stessi non hanno la possibilità di finanziare direttamente l'intero progetto dell'Ospedale Policlinico, concorre nella spesa presunta di L. 51.000.000, nella misura di un terzo.

In ogni caso il contributo non potrà superare la spesa di L. 17.000.000.

Tale contributo sarà corrisposto secondo l'avanzamento dei lavori.

Sui mutui che il Comune e la Provincia sono autorizzati a contrarre in parti eguali con la Cassa depositi e prestiti per la rimanente spesa, lo Stato corrisponderà inoltre il concorso negli interessi nella misura del 2 % a carico del limite di impegno per l'annualità fissata con la legge annuale che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

III.

L'Ospedale consorziale a sgravio dei contributi del Comune della Provincia di cui all'art. 1, si obbliga di conferire al Consorzio il suolo edificatorio destinato alla costruzione dell'Ospedale Policlinico.

IV.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione che si compone:

del podestà di Bari;
del Rettore della Regia università;
del preside della provincia di Bari;
del presidente dell'Ospedale consorziale;
di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

V.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

La carica del presidente cessa, come quella del consigliere, col cessare della carica che ciascuno dei consiglieri riveste presso l'Ente che rappresenta. In ogni caso la carica di presidente non può avere durata superiore a tre anni, salvo rielezione.

VI.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed è convocato ad iniziativa del presidente o a richiesta scritta di uno qualsiasi degli Enti rappresentati nel Consorzio.

VII.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio decide circa l'ordine dei lavori e circa le eventuali varianti che fossero riconosciute necessarie, conclude i contratti di qualsiasi specie, che sono stipulati dal presidente, sopraintende e cura l'esecuzione dei lavori, la manutenzione dei mobili e degli immobili e in generale provvede a tutti gli affari che concernono l'attività del Consorzio.

VIII.

Il servizio di cassa del Consorzio è affidato alla tesoreria del comune di Bari.

IX.

Per la sorveglianza dei lavori sarà costituita apposita Commissione di vigilanza, presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile, e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale e dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale.

Le spese per il funzionamento della Commissione di vigilanza, i titoli di spesa, le misure ed i limiti che occorresse stabilire sono determinati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici e per le finanze.

X.

Gli acconti sui lavori e forniture sono liquidati dal presidente del Consorzio, dopo che i relativi certificati e stati di avanzamento siano stati esaminati ed approvati dall'ispettore superiore addetto al Provveditorato alle opere pubbliche.

Nessun pagamento a saldo delle forniture e delle opere eseguite potrà essere disposto se non previo collaudo da eseguirsi da uno o più ispettori superiori delegati dal Ministero dei lavori pubblici.

XI.

Gli interessi sui mutui contratti dagli Enti sovventori, per provvedere al pagamento dei loro contributi, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

XII.

Tutte le costruzioni ed i relativi arredamenti saranno di proprietà del Consorzio e destinati in perpetuo a servizio delle cliniche universitarie e dei reparti ospedalieri.

XIII.

Il Consorzio presenterà annualmente ai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, ed agli Enti interessati, una relazione sullo stato dei lavori e sulle condizioni finanziarie dell'Ente.

XIV.

Per quant'altro riflette il funzionamento del Consorzio e le formalità di vigilanza, ingerenza governativa e tutela economica, si osserveranno le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

XV.

Con separata convenzione saranno stabilite le modalità di costituzione e funzionamento del nuovo Ente per l'esercizio del Policlinico.

XVI.

Per la validità della presente convenzione e per tutti i suoi effetti giuridici, gli atti allegati all'originale e in essi richiamati si intendono integrativi della medesima e come facenti parte del contesto e, a conferma, verranno pure firmati da tutte le parti contraenti.

E richiesto io ufficiale rogante delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in pre-

senza delle parti che da me interpellate prima di sottoscriverlo hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

La presente convenzione consta di cinque fogli di carta uso bollo scritti da persona di mia fiducia su facciate diciotto e righe venti della diciannovesima e contiene una inserzione per foglietto uno dattilografato su facciata una.

MUSSOLINI.
ARALDO CROLLALANZA.
GUIDO JUNG.
FRANCESCO ERCOLE.

Il delegato del Ministro per i lavori pubblici:
CESARE OREGLIA.

Il delegato del Ministero interno:
ENRICO TROTTA fu Luigi.

Il delegato Ministero finanze:
DIEGO SPINELLI.

Il delegato Ministero educazione:
UGO FRASCHERELLI.

Il R. commissario del comune di Bari:
VINCENZO VELLA.

Il preside della provincia di Bari:
ANTONIO DE PALMA.

Il rettore dell'Università di Bari:
MARIANI GIUSEPPE fu Lorenzo.

Il commissario prefettizio Ospedale di Bari:
ALESSANDRO GUACCERO fu Domenico.

I testimoni:
ERNESTO PEREZ — AUGUSTO STEFANELLI.

Il capo del servizio contratti:
GIUSEPPE PICECÈ.

Elenco dei padiglioni dell'Ospedale Policlinico.

1. Un edificio per l'amministrazione, direzione, servizi generali di approvvigionamento, centrale termica, lavanderia, stazione disinfezione ed autorimessa.
2. Un edificio per astanteria ed ambulatori.
3. Un edificio per la clinica medica (reparto ospedaliero e reparto patologia speciale) e servizi vari della clinica.
4. Un edificio per la clinica chirurgica (reparto ospedaliero e patologia speciale chirurgica), clinica otorinolaringoiatrica ed odontoiatrica e servizi vari.
5. Un edificio per l'istituto radiologico centrale e per la Chiesa.
6. Un edificio per la clinica oculistica.
7. Un edificio per la clinica dermosifilopatica.
8. Un edificio per la clinica ortopedico-traumatologica.
9. Un edificio per la clinica pediatrica.
10. Un edificio per la clinica ostetrico-ginecologica.
11. Un edificio per la clinica neuropatologica.
12. Un edificio per l'astanteria alla clinica neuropatologica.
13. Un edificio per gli istituti anatomici.
14. Un edificio per il reparto mortuario.
15. Un edificio per il lebbrosario.
16. Due edifici per il reparto segregazione.
17. Un edificio per il brefotrofio.

C. OREGLIA.
E. TROTTA.
D. SPINELLI.
FRASCHERELLI.
VELLA.
STEFANELLI.
PEREZ.
MARIANI.

(6133)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1415 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Angelo, figlio di Giuseppe e di Caterina Ritossa, nato a Vermo (Pisino) il 12 settembre 1905 e abitante a Pisino, via del Grappa n. 512, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4380)

N. 1856 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione, in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Brezar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Brezar Nazario, figlio del fu Ignazio e di Maria Peharz, nato a Capodistria il 30 novembre 1871 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Pechiarich di Giovanni e di Anna Vattovaz, nata a Feranzano (Capodistria) il 20 gennaio 1877, ed alle figlie: Noelia-Anna, nata a Pobeghi (Capodistria) il 1° marzo 1902; Gisella, nata a Trieste il 16 maggio 1908, ed Ermenegilda-Maria, nata a Trieste l' 8 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 172.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 agosto 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.50
Inghilterra. (Sterlina)	67.55
Francia. (Franco)	76.58
Svizzera. (Franco)	379 —
Albania. (Franco)	375.20
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria. (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.712
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	57.87
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.59
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.651
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.39
Olanda (Fiorino)	7.865
Polonia. (Zloty)	218 -
Rumenia (Leu)	11.80
Spagna (Peseta)	157 —
Svezia (Corona)	3.47
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.25
Rendita 3,50 % (1906)	72.675
Id. 3,50 % (1902)	68.50
Id. 3 % lordo	46.60
Consolidato 5 %	80.175
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.725
Id. id. Id. 1940	99 —
Id. id. Id. 1941	98.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 14 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Ascoli Piceno — Intestazione: Vespasiani Tito fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6125)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 3 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 18 novembre 1931, n. 974;

Visto il rapporto della Direzione generale ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in data 23 luglio 1932 - Anno X, n. pag. 410 24/101407;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 3 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

Roma, addì 2 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Dott. Lucisano Francesco.
2° Dott. Morelli Morello.
3° Dott. Mecocci Giorgio.
4° Dott. Fiducccia Antonio.
5° Dott. Capitanio Vittorio.

(6136)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Aumento del numero dei posti di aspiranti ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, messi a concorso col decreto Ministeriale 10 aprile 1932-X.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1932-X, col quale viene indetto un concorso per tredici posti di aspiranti ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Ritenuta la necessità di aumentare il numero dei posti messi a concorso, in seguito a vacanze verificatesi nel ruolo degli ufficiali metrici ed a sopraggiunte nuove esigenze del servizio;

Vista la nota 7 giugno 1932, n. 108675, del Ministero delle finanze ed il telegramma del 16 luglio 1932 dell'on. Presidenza del Consiglio dei Ministri, coi quali si autorizza l'Amministrazione metrica ad estendere a venti i posti messi a concorso col precitato decreto;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini stabiliti per gli esami scritti;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

È elevato a venti il numero dei posti di aspiranti ad un corso di tirocinio teorico-pratico per ufficiali metrici aggiunti in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, già fissato in tredici, col decreto Ministeriale 10 aprile 1932-X.

Art. 2.

Gli esami scritti, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 10 aprile 1932, avranno luogo, anzichè nei termini ivi stabiliti, nel mese di novembre 1932, in giorni che saranno debitamente notificati ai concorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6137)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 6 posti di operatore nel Regio opificio delle Pietre Dure in Firenze e della Regia calcografia in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, col quale i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compresi nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1417, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 6 posti di operatore nel Regio opificio delle Pietre Dure in Firenze e della Regia calcografia in Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal limite massimo di età coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, che siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti - Divisione III), entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio e la sua residenza, legalizzato dal Prefetto;

d) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 19;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificati di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati dalle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune nel domicilio o della loro abituale residenza;

g) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

h) i titoli di studio, eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante stesso credesse opportuno nel proprio interesse.

Alla istanza stessa dovrà essere unito, altresì, un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni od a questo Ministero per altre ragioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati, saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(6121)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.